

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2292

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 marzo 2025 (v. stampato Senato n. 1352)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO

(GARNERO SANTANCHÈ)

E CON IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 marzo 2025*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL GIAPPONE
IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone (qui di seguito definite collettivamente "le Parti" e individualmente "la Parte"),

Nello spirito di promuovere più strette relazioni di collaborazione tra i due Paesi, e,

Desiderosi di offrire maggiori opportunità ai propri cittadini, particolarmente ai più giovani, di apprezzare la cultura e il generale stile di vita dell'altro Paese al fine di promuovere la mutua comprensione tra i due Paesi,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna Parte rilascia, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell'altro Paese (qui di seguito denominato "il Paese di origine") risiedente nel Paese di origine, nel caso in cui soddisfi tutti i seguenti requisiti e la Parte lo ritenga opportuno:

- a) abbia intenzione di entrare nell'altro Paese (qui di seguito denominato "Paese ospitante") principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze;
- b) abbia, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti;
- c) non sia accompagnato da persone a carico, ad eccezione di quelle in possesso del visto vacanza-lavoro o di altro visto rilasciato da quella Parte;
- d) sia in possesso di un passaporto che abbia una validità di almeno tre (3) mesi in più rispetto al periodo previsto del suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti con cui acquistarlo;

- e) disponga delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante, in conformità alla normativa nazionale vigente;
- f) intenda lasciare il Paese ospitante alla fine del proprio soggiorno senza alterare il proprio status di residenza durante il soggiorno;
- g) non abbia già precedentemente ottenuto un visto per vacanza-lavoro da quella Parte;
- h) risulti conforme a tutti i requisiti sanitari imposti dalla Parte;
- i) disponga di un'assicurazione medica sufficiente,
- j) non abbia precedenti penali; e
- k) abbia intenzione di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante il suo soggiorno nel Paese ospitante.

Articolo 2

Ciascuna Parte consente ai cittadini del Paese d'origine di presentare domanda di visto per vacanza-lavoro presso l'Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine. Se necessario, i candidati sosterranno un colloquio con rappresentanti dell'Ambasciata o del Consolato per stabilire la loro idoneità.

Articolo 3

1. Il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica Italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore in Giappone.

2. Il Governo della Repubblica Italiana consente ai cittadini del Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nella Repubblica Italiana come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei (6) mesi come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore nella Repubblica Italiana.

Articolo 4

Ciascuna Parte determina annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che potrà rilasciare ai cittadini dei Paesi d'origine e notifica tale numero all'altra Parte tramite canali diplomatici.

Articolo 5

Ciascuna Parte chiederà ai cittadini del Paese d'origine che sono entrati nel Paese ospitante come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro, di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nel Paese ospitante, compresi quelli relativi al lavoro e alla sicurezza sociale, durante il loro soggiorno nel Paese ospitante.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente Accordo saranno attuate dalle Parti conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, nonché al diritto internazionale applicabile. Inoltre, il Governo della Repubblica Italiana applicherà il presente Accordo conformemente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

2. Le disposizioni del presente Accordo saranno attuate dalle Parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

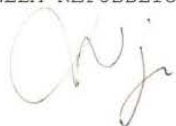
Articolo 7

1. Le Parti si notificheranno reciprocamente, per iscritto, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche.
2. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni dirette o negoziate tra le Parti attraverso canali diplomatici.
3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere, in qualsiasi momento, soggette a consultazioni tra le Parti attraverso canali diplomatici.
4. Le modifiche al presente Accordo potranno essere negoziate tra le Parti in qualsiasi momento. Tali modifiche saranno concluse per iscritto tramite canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
5. Ciascuna Parte potrà sospendere l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, in tutto o in parte, temporaneamente per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico o sanità pubblica. Qualsiasi sospensione di questo tipo sarà immediatamente notificata all'altra Parte attraverso canali diplomatici.
6. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo dandone preavviso scritto di tre (3) mesi all'altra Parte attraverso canali diplomatici.
7. Pur a fronte di un recesso dal presente Accordo o della sospensione dell'attuazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, salvo deciso diversamente dalle Parti tramite canali diplomatici, ciascuna Parte considererà favorevolmente la richiesta di ingresso o soggiorno di un cittadino del Paese d'origine che, alla data di tale recesso o sospensione, abbia già ottenuto un visto di Vacanza-Lavoro valido per soggiornare nel Paese ospitante o abbia già ottenuto il permesso di soggiornare nel medesimo, ai sensi dell'articolo 3.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 2 maggio 2022, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DEL GIAPPONE



AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF JAPAN
ON A WORKING HOLIDAY SCHEME

The Government of the Italian Republic and the Government of Japan (hereinafter referred to collectively as the "Parties" and individually as the "Party"),

In a spirit of promoting a closer co-operative relationship between the two countries, and,

Desirous of providing wider opportunities for their nationals, particularly the youth, to appreciate the culture and general way of life of the other country for the purpose of promoting mutual understanding between the two countries,

Have agreed as follows:

Article 1

Each Party will issue, free of charge, a working holiday visa to a national of the other country (hereinafter referred to as the "sending country") residing in the sending country if such national meets all of the following requirements and that Party deems appropriate:

- (a) intending to enter the other country (hereinafter referred to as the "receiving country") primarily for the purpose of spending holidays;
- (b) being between eighteen (18) and thirty (30) years of age, both inclusive, at the time of application;
- (c) not being accompanied by dependants except for those in possession of the working holiday or other visa issued by that Party;
- (d) possessing a passport which is valid for at least three (3) months longer than the intended period of his or her stay and a return travel ticket or sufficient funds with which to purchase such ticket;
- (e) possessing adequate funds for the maintenance of his or her stay in the receiving country, in accordance with the relevant laws and regulations;

- (f) intending to leave the receiving country at the end of his or her stay and not altering his or her status of residence during the stay;
- (g) not having previously been issued a working holiday visa by that Party;
- (h) complying with any health requirements imposed by that Party;
- (i) having sufficient medical insurance;
- (j) having no criminal record; and
- (k) intending to comply with the laws and regulations in force in the receiving country during his or her stay in the receiving country.

Article 2

Each Party shall permit nationals of the sending country to apply for working holiday visas at the Embassy or Consulate of the receiving country located in the sending country. When necessary, applicants will be interviewed by the representatives of the Embassy or Consulate to determine their eligibility.

Article 3

1. The Government of Japan shall permit the nationals of the Italian Republic who possess valid working holiday visas to stay in Japan as participants of the Working Holiday Scheme for a period of one (1) year from the date of entry and allow them to engage in employment without work permit as an incidental activity of their holidays during the stay for the purpose of supplementing their travel funds in accordance with the laws and regulations in force in Japan.

2. The Government of the Italian Republic shall permit the nationals of Japan who possess valid working holiday visas to stay in the Italian Republic as participants of the Working Holiday Scheme for a period of one (1) year from the date of entry and allow them to engage in employment, whether or not under the same employer, for a period not exceeding six (6) months in total without work permit as an incidental activity of their holidays for the purpose of supplementing their travel funds in accordance with the laws and regulations in force in the Italian Republic.

Article 4

Each Party shall determine annually the number of working holiday visas to be issued for nationals of the sending country and shall notify the other Party of such number through diplomatic channels.

Article 5

Each Party will require nationals of the sending country who have entered the receiving country as participants of the Working Holiday Scheme to comply with the laws and regulations in force in the receiving country, including those relating to work and social security, during their stay in the receiving country.

Article 6

1. The provisions of this Agreement shall be implemented by the Parties in accordance with the laws and regulations in force in the respective countries, as well as applicable international law. In addition, the Government of the Italian Republic will implement this Agreement in accordance with the obligations ensuing from its membership of the European Union.

2. The provisions of this Agreement shall be implemented by the Parties within the limits of their respective budgetary appropriations.

Article 7

1. The Parties shall notify each other, in writing, of the completion of their respective internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the latter of the dates of receipt of the notifications.

2. Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through direct consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

3. The provisions of this Agreement may, at any time, be subject to consultations between the Parties through diplomatic channels.

4. Amendments of this Agreement may be negotiated between the Parties at any time. These amendments shall be concluded in writing through diplomatic channels and enter into force in accordance with the procedure provided for in paragraph 1 above.

5. Either Party may suspend the implementation of the provisions of this Agreement, in whole or in part, temporarily for reasons of public security, public order or public health. Any such suspension shall be notified immediately to the other Party through diplomatic channels.

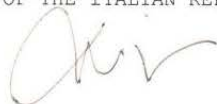
6. Each Party may terminate this Agreement, through diplomatic channels, by giving three (3) months' written notice to the other Party.

7. Notwithstanding the termination of this Agreement or the suspension of the implementation of any provisions of this Agreement, unless otherwise decided by the Parties through diplomatic channels, each Party shall afford favourable consideration to the request for entry or stay of any national of the sending country who, at the date of such termination or suspension, has been issued a valid working holiday visa to stay in the receiving country or is permitted to stay in the receiving country, in accordance with Article 3.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome, on the second day of May 2022, in two originals each in the Italian, Japanese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the text in English shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF JAPAN





19PDL0132660